

Oggetto: Legge 25 febbraio 2008, n. 34, art. 8 – Tariffe regionali per l'autorizzazione e la voltura dell'autorizzazione dei centri di imballaggio uova, riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/04, ai fini della commercializzazione delle uova .

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto 13 novembre 2007 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali adottato di concerto con il Ministro della Salute, "Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti n. 1028/2006 del Consiglio e n. 557/2007 della Commissione e del D.lgs n. 267 del 29 luglio 2003";

VISTO il Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio, del 22.10.2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), che all'art. 116, tra l'altro, stabilisce che i prodotti del settore delle uova sono commercializzati in conformità alle disposizioni di cui all'All. XIV – parte A " Norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina della specie Gallus gallus" e che all'art. 201 abroga il Reg. CE del Consiglio 1028/2006;

VISTO il Reg. n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e che, tra l'altro, all'art. 38, abroga il Reg. CE n. 557/2007;

VISTA la Legge 25 febbraio 2008, n. 34 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007), in particolare l'art. 8 "*Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova*";

VISTA la Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;

VISTA la Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla Direttiva 1999/74/CE del Consiglio;

VISTA la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 6 giugno 2006, n. 326 "Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento delle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario, modifica parziale della DGR n. 1151 del 2 agosto 2002";

VISTA la determinazione regionale 26 febbraio 2008, n. 878 "Deliberazione Giunta regionale n. 326 del 6 giugno 2006. Sicurezza degli alimenti. Riconoscimento impianti e stabilimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e relative procedure";

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 – Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;

VISTA la Legge 3 maggio 1971, n. 419 - Applicazione dei Reg. CE n. 1619/1968 e n. 95/1969 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova;

VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 137 - Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 16 dicembre 1991, n. 434 – Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

VISTO il Reg. CE n. 852/2004, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene degli alimenti;

VISTO il Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

PRESO ATTO che con circolare prot. N. 46679, del 23.03.2009, per l'operatività delle proprie strutture decentrate, la Direzione Regionale Agricoltura del Dipartimento Economico ed Occupazionale ha definito le indicazioni operative per:

1. Autorizzare i centri di imballaggio a classificare le uova, previo accertamento del rispetto delle norme comunitarie vigenti, e attribuire il prescritto codice di identificazione riportato in apposito elenco pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (L. 34/2008, art. 8, comma 1);
2. Verificare che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e, se del caso, disporre il ritiro dell'autorizzazione (L.34/2008, art. 8, comma 4);

RITENUTO necessario stabilire le tariffe regionali, basate sul costo del servizio, a carico dei centri di imballaggio riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 che richiedono l'autorizzazione o la voltura dell'autorizzazione a classificare ed imballare le uova, in attuazione della L. 34/2008, art. 8, comma 7);

RITENUTI congrui i seguenti valori per la determinazione delle tariffe regionali:

- € 130,42 per il rilascio dell'autorizzazione richiesta dai Centri di imballaggio uova;
- € 52,94 per la voltura dell'autorizzazione richiesta dai Centri di imballaggio nel caso di variazione della Ragione Sociale della Ditta precedentemente autorizzata o di subentro di Ditta con P. IVA diversa dalla Ditta precedentemente autorizzata qualora la voltura, per entrambi i casi di cui in precedenza, venga richiesta non oltre 6 (sei) mesi dall'ultima verifica di cui alla L.34/2008, art. 8, comma 4, e sempre che in tale lasso di tempo non siano intervenute modifiche alla potenzialità lavorativa giornaliera complessiva, agli impianti ed alle attrezzature necessarie alla classificazione delle uova;

RITENUTO necessario approvare i valori delle tariffe regionali, come sopra individuati;

CONSIDERATO che le tariffe regionali devono essere versate dai richiedenti l'autorizzazione o la voltura dell'autorizzazione sul conto corrente bancario n. 000400000292 IBAN IT 55D0300203300000400000292 intestato alla Regione Lazio presso Banca UNICREDIT Banca di Roma – Agenzia 151 – Roma.

PRESO ATTO che il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura provvederà ad adottare gli atti necessari all'organizzazione operativa e al rilascio dei provvedimenti amministrativi per le attività di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della L. 34/2008.

Esperita la procedura di concertazione;

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione,

1. di stabilire le tariffe regionali, basate sul costo del servizio, a carico dei centri di imballaggio riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 che richiedono l'autorizzazione o la voltura dell'autorizzazione a classificare ed imballare le uova, in attuazione della L. 34/2008, art. 8, comma 7);
2. che i valori delle tariffe regionali, poste a carico dei richiedenti, sono i seguenti:
 - € 130,42 per l'autorizzazione richiesta dai Centri di imballaggio uova;
 - € 52,94 per la voltura dell'autorizzazione richiesta dai Centri di imballaggio nel caso di variazione della Ragione Sociale della Ditta precedentemente autorizzata o di subentro di Ditta con P. IVA diversa dalla Ditta precedentemente autorizzata qualora la voltura, per entrambi i casi di cui in precedenza, venga richiesta non oltre 6 (sei) mesi dall'ultima verifica di cui alla L.34/2008, art. 8, comma 4, e sempre che in tale lasso di tempo non siano intervenute modifiche alla potenzialità lavorativa giornaliera complessiva, agli impianti ed alle attrezzature necessarie alla classificazione delle uova;
3. che le tariffe regionali devono essere versate dai richiedenti l'autorizzazione o la voltura dell'autorizzazione sul conto corrente bancario n. 000400000292 IBAN IT 55D0300203300000400000292 intestato alla Regione Lazio presso Banca UNICREDIT Banca di Roma – Agenzia 151 – Roma.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura provvederà ad adottare gli atti necessari all'organizzazione operativa e al rilascio dei provvedimenti amministrativi per le attività di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della L. 34/2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.